CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL

CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO VERBALE DELLA 41^A RIUNIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO QUINQUENNIO 2021-2025 23 LUGLIO 2024

Il giorno martedì 23 luglio 2024, alle ore 9.41, in presenza e con possibilità di collegamento da remoto, presso la sede del Consorzio, via Ernesto Masi n. 8, a Bologna, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 1 dello Statuto consortile e dall'art. 1 comma 2 delle disposizioni per lo svolgimento delle sedute degli organi consortili a distanza di cui alla deliberazione n. 6/21/CD del 17 marzo 2021, si è riunito il Comitato amministrativo convocato con lettera trasmessa tramite posta elettronica certificata del 16 luglio 2024, prot. CER n. 4342/P e successiva integrazione datata 22 luglio 2024, prot. CER n. 4422/P.

Sono presenti i Signori:

- NICOLA DALMONTE Presidente
- CARLO CARLI Vice Presidente
- PIERO PERI Vice Presidente Anziano
- STEFANO BAROZZI Delegato regionale

VALENTINA BORGHI, LORENZO FALCIONI, STEFANO FRANCIA, LUIGI MACCAFERRI, LUCA NATALI (entra alle ore 9:55 al termine delle comunicazioni), MATTIA TAMPIERI e ANTONIO VINCENZI (entra alle ore 9:55 al termine delle comunicazioni, prende parte all'adozione delle deliberazioni dalla n. 770/24/CA alla 772/24/CA e dalla n. 777/24/CA alla n. 795/24/CA) – Componenti.

Hanno giustificato la propria assenza ENRICO FRITTELLI – Delegato ministeriale, STEFANIA MALAVOLTI, GIANNI TOSI e MICHELE ZACCARO – Componenti.

Sono inoltre presenti SIMONA GNUDI – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti (esce alle ore 10:20 al termine del punto n. 5 all'ordine del giorno) e ROSINDO GUAGNELI, componente dello stesso Collegio, invitati dalla Presidenza del Consorzio.

Ha comunicato l'impossibilità di prendere parte alla riunione LUCA ALTOMONTE, componente del Collegio dei Revisori dei conti, invitato dalla Presidenza del Consorzio.

Partecipano alla seduta la Direttrice generale RAFFAELLA ZUCARO, il Direttore dell'Area Ricerca e Sviluppo Agronomico STEFANO ANCONELLI, il Direttore dell'Area tecnica MARCO MENETTI e il Direttore dell'Area amministrativa GABRIELE ROSA – che esercita le funzioni di Segretario, assistito dal Capo Settore Segreteria amministrativa SILVIA TEDIOLI.

A mente di quanto disposto dall'art. 16 comma 1, lettera c), dello statuto consortile, assume la Presidenza della riunione, NICOLA DALMONTE che dichiara aperta la seduta dopo averne constatata la validità a termini di statuto.

Alle ore 10.00 per la trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno della riunione il Presidente invita i Dirigenti di Area e il personale presente a uscire dalla sala. Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Direttrice generale RAFFAELLA ZUCARO ai sensi dell'art. 27 comma 1 dello statuto consortile.

La seduta viene svolta anche secondo quanto definito nel Regolamento contenente le "disposizioni per lo svolgimento delle sedute degli organi consortili in modalità telematica", approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 6/21/CD del 17 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge.

-OMISSIS-

CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

DELIBERAZIONE N. 777/24/CA

OGGETTO: Procedura aperta sotto soglia per l'affidamento dell'incarico di consulenza ed assistenza in materia di sinistri, risk management e coperture assicurative – Brokeraggio assicurativo – Approvazione progetto e deliberazione a contrarre –

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

richiamata la precedente deliberazione di aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo a seguito di procedura aperta sotto soglia, a favore del broker AREA BROKER & Q.Z. CONSULTING SRL, ORA AREA Broker & QZ SPA, iscritto nella sezione B-RUI, il cui relativo contratto è in scadenza il 28 febbraio 2025;

attesa la necessità di garantire per finalità di interesse pubblico sia l'operatività interna del Consorzio sia l'attività che esso svolge attraverso la stipula di idonee coperture assicurative anche garantendo idonee coperture dei rischi alle prestazioni già in essere;

considerato che la gestione dei contratti assicurativi stipulati a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio del Consorzio stesso ed alla gestione dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, in considerazione degli elementi di peculiarità del mercato assicurativo – anche in termini di contendibilità – e della ulteriore complessità determinata dalle aree di responsabilità dell'ente che nel tempo si è andata estendendo;

valutato che per la gestione dei contratti assicurativi, attesa la loro specificità, l'ente ritiene opportuno avvalersi dell'operato di un intermediario assicurativo (broker) come disciplinato dall'art. 109, comma 2, lettera (b) del D. Lgs. 07 settembre 2005 n. 209, tenuto conto che tra il personale in servizio nell'attuale struttura organizzativa non sono disponibili competenze atte a soddisfare le esigenze sopra descritte;

considerato che:

- l'apporto del broker appare utile in virtù delle competenze dello stesso, il quale proprio per la consolidata esperienza tecnica e la profonda conoscenza del settore assicurativo, risulta in grado di analizzare e valutare le necessità del Consorzio, di sottoporre all'Ente le migliori condizioni economiche e normative reperibili sul mercato per la copertura dei molteplici rischi connessi alle attività consortili, nonché di affiancarlo nella successiva fase di gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi;
- il consolidato orientamento della giurisprudenza ha evidenziato la piena legittimità del ricorso al broker assicurativo, qualora le stesse Amministrazioni pubbliche non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- all'interno del Consorzio non sono presenti professionalità adeguate a svolgere il servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo;
- il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti, né presenti e né futuri per il Consorzio in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici, nella misura specificata fissa nelle singole polizze attuali e future;

ritenuto necessario provvedere in tempo utile, in vista della scadenza del contratto attuale, ad un nuovo affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;

verificato che sulle centrali di committenza pubbliche, nazionali e regionale, tale servizio non è presente;

CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

ritenuto di condividere il progetto di servizio di cui al prot. n. 4205/2024 redatto ai sensi del Decreto legislativo n. 36/2023 (CCP) il quale prevede, quali elementi essenziali:

- l'avvio di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, CCP, con riserva di valutare l'inversione procedimentale, di cui all'art. 107, comma 3, CCP, sottosoglia comunitaria con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla valutazione dei soli elementi qualitativi ai sensi dell'art. 108, comma 5, del CCP, valutati da una Commissione giudicatrice, da nominare ex art. 51 CCP, che, ai sensi dell'art. 93, comma 1, potrà, su richiesta del RUP, svolgere anche l'attività di supporto per la verifica dell'anomalia;
- durata affidamento: 6 anni di cui 4 anni decorrenti dal 1° gennaio 2025 più ulteriori 2 quale facoltà di rinnovo/ripetizione del servizio;
- valore complessivo delle prestazioni in appalto a base di gara: determinato in misura fissa ed invariabile per tutta la durata potenziale del contratto, pari a € 210.000;
- che l'intero quadro economico dell'appalto, ex art. 41, comma 12 e dell'Allegato I.7, art. 5, del d. lgs n. 36/202, ammonta ad € 218.950 essendo composto dal base di gara più le somme a disposizione della stazione appaltante, tra cui figurano anche quelle previste dall'art. 45 del Codice dei contratti;
- l'applicazione delle provvigioni previste nelle clausole broker contenute in tutti i contratti assicurativi attualmente sottoscritti dal CER fino alla concorrenza massima annuale di € 35.000 (totale € 210.000 per eventuali 6 annualità),
- la retrocessione al CER, da parte del broker, degli importi provvigionali eccedenti l'importo massimo annuale precedente;

visto l'allegato capitolato prestazionale e lo schema di contratto - da intendersi parti integranti del progetto - che individuano le clausole contrattuali e le specifiche tecniche del servizio da acquisire in base alle esigenze del Consorzio;

visto l'allegato disciplinare di gara che specifica le modalità di partecipazione e svolgimento alla procedura aperta e individua i criteri di valutazione delle offerte;

considerato che per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali e pertanto l'affidamento di che trattasi non è soggetto all'obbligo di redazione del DUVRI in quanto non sussistono rischi da interferenze (i costi per la sicurezza sono pari a € 0,00);

considerato, altresì, che il servizio non comporta per il Consorzio alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker;

visto il D.lgs. n. 36/2023 e lo statuto consortile;

udito il riferimento ed il parere della Direttrice generale, nonché il parere del Direttore dell'Area amministrativa;

all'unanimità:

DELIBERA

- 1. di approvare quanto riportato in parte narrativa e le specifiche motivazioni quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di procedere all'affidamento pluriennale della durata di 4 anni per il periodo dall'1/3/2025 al 28/02/2029 con facoltà di proroga per ulteriori due anni del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo mediante indizione della procedura in narrativa, da svolgersi

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL

CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

interamente mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione utilizzata dal Consorzio;

- 3. di approvare, anche ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 36/2023, il progetto di servizio, gli atti di gara necessari per l'appalto, nonché il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 4. di nominare quale Responsabile unico del progetto, il Capo Settore Amministrazione e Controllo dott. Daniele Bassi dotato di esperienza, professionalità e competenza adeguata;
- di dare atto che successivamente in seguito all'aggiudicazione si procederà alla nomina del Direttore dell'esecuzione identificando una figura dotata di esperienza, professionalità e competenza adeguata;
- 6. di avvalersi della collaborazione anche di dipendenti dei Consorzi associati all'ente di secondo grado per comporre la futura Commissione Giudicatrice;
- 7. di imputare i costi conseguenti all'adozione del presente provvedimento agli specifici conti di contabilità generale e relative commesse per il prossimo esercizio e quelli futuri, tenuto conto della loro specifica natura.

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL

CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
F.to dott. Gabriele Rosa

IL PRESIDENTE

F.to Nicola Dalmonte

Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.





CAPITOLATO PER INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SINISTRI, RISK MANAGEMENT E COPERTURE ASSICURATIVE. CIG:

Pag. 1 di 9

Sommario

1) OGGETTO DELL'APPALTO	•
2) PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO	•
3) DURATA	
4) VALORE DELL'APPALTO	•
5) REMUNERAZIONE DELL'INCARICO	•
6) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELLE PARTI	
7) PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI	
8) INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	
9) CAUZIONE DEFINITIVA	
10) RISERVATEZZA	
11) CODICE DI COMPORTAMENTO	
12) IMPOSTA DI BOLLO	
13) FORO COMPETENTE	

1) OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è lo svolgimento del servizio di brokeraggio ed intermediazione assicurativa, comprensivi di assistenza e consulenza in materia di sinistri, risk management e nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, loro esecuzione e gestione in favore del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (CER), di cui al Titolo IX del "Codice delle assicurazioni private", decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ed al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e s.m.i.

2) PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il broker s'impegna a fornire, esclusivamente con i propri mezzi e la propria organizzazione, le attività oggetto dell'appalto, che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

 Analisi e valutazione delle polizze assicurative in corso di validità, in relazione all'efficacia e all'economicità di queste ultime;



Pag. 2 di 9

- Studio e proposta di eventuali aggiornamenti e adeguamenti delle polizze assicurative anche a seguito dell'emanazione di nuove normative, di eventuali nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia, con impostazione di un programma assicurativo adeguato alla realtà e all'attività dell'Ente;
- Segnalazione e proposta di aggiornamenti ed emendamenti delle coperture assicurative in corso di contratto che si rendessero utili e/o opportune e/o necessarie a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e del contesto istituzionale e di scopo del CER;
- Analisi e proposta di nuove coperture assicurative nell'interesse del CER;
- Consulenza in tema di individuazione, analisi, trattamento e valutazione dei rischi connessi all'attività consortile, nonché consulenza generale in materia assicurativa;
- Assistenza nel procedimento di gara per l'aggiudicazione del servizio assicurativo, nella
 predisposizione di capitolati speciali d'appalto per le procedure di selezione del contraente,
 nell'individuazione dei criteri di aggiudicazione, nella valutazione delle offerte pervenute dalle varie
 Compagnie di assicurazione e nella predisposizione dei contratti;
- Acquisizione delle statistiche sinistri degli assicuratori, elaborazione interna di proprie statistiche sinistri, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi (medie statistiche, ecc.) ed elaborazione di opportune strategie per ridurre la sinistrosità;
- Elaborazione di un rapporto periodico sullo stato dei sinistri;
- Gestione completa dei sinistri, compreso l'invio delle comunicazioni periodiche al fine di evitarne la prescrizione; tale gestione è effettuata senza nessun ulteriore provento rispetto alla provvigione in polizza;
- Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze (segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni);
- Rilascio di pareri di congruità in merito alle coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti d'appalto (concessionari, appaltatori di lavori, servizi, forniture, altri Consorzi ecc.) a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;



Pag. 3 di 9

- Assistenza e consulenza legale in materia di contratti pubblici, finalizzata al supporto al RUP o alla struttura consortile per la predisposizione della "gara polizze", compresa la fornitura di documenti aggiornati all'ultima norma in vigore;
- Assistenza e consulenza legale in materia assicurativa, finalizzata alla predisposizione di idonee clausole di garanzia e trasferimento del rischio da inserire negli atti delle gare di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, concessioni;
- Assistenza e consulenza in materia assicurativa finalizzata alla valutazione delle polizze presentate dalle imprese che partecipano alle gare di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture;
- Formazione del personale consortile sulla gestione dei contratti assicurativi, le condizioni contrattuali e le metodologie di gestione, comprese quelle relative ai sinistri;
- Consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore dei dipendenti consortili che ne facciano richiesta per eventuali problematiche assicurative derivanti dal contesto professionale e dall'attività svolta;
- Rilascio di polizze assicurative all'Ente per la sua eventuale partecipazione a gare d'appalto.

3) DURATA

Il contratto di appalto per il servizio oggetto della selezione ha durata di 4 anni decorrenti da 1/1/2025 al 31/12/2028 con facoltà, discrezionale riservata a CER, di ripetizione del servizio analogo per ulteriori 2 anni (2029 e 2030) per una durata complessiva da 1/1/2025 a 31/12/2030.

Nelle more delle procedure di stipulazione del contratto, il Consorzio, previo accordo con l'aggiudicatario, può richiedere la prestazione del servizio a decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, della nota con cui l'Amministrazione comunica l'avvenuta aggiudicazione. A decorrere da tale data l'aggiudicatario dovrà essere in grado di provvedere alla completa gestione del programma assicurativo e di adempiere agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

Si precisa, altresì, che in ogni caso verranno effettuate le necessarie verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate e sulla posizione giuridica dell'aggiudicatario, e, in caso di esito negativo delle verifiche che comportassero l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto, il broker non potrà richiedere alcun compenso o rimborso per l'opera svolta in via provvisoria, salvo ogni conseguenza ed effetto di legge. In



Pag. 4 di 9

caso di impugnazione dei risultati di gara ovvero di annullamento della procedura, il contratto stipulato in via di urgenza si risolverà di diritto e l'aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo, risarcimento e/o rimborso spese, a nessun titolo, da parte dell'Ente appaltante.

4) VALORE DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto viene determinato, quale importo a base d'asta, in maniera fissa pari a € 210.000,00, per tutta la sua durata potenziale. Il broker applicherà le provvigioni indicate in ciascuno dei contratti assicurativi sottoscritti dal CER ("clausola broker") fino alla concorrenza massima annuale stimata di € 35.000,00 (complessiva quadriennale: € 140.000,00 e biennale: € 70.000). Esso è determinato in misura fissa ed invariabile per l'intera durata potenziale del contratto mediante l'applicazione delle provvigioni previste nelle clausole broker contenute in tutti i contratti assicurativi attualmente sottoscritti dal CER fino alla concorrenza massima annuale stimata di € 35.000 nonché con espressa retrocessione in favore del CER, da parte del broker, degli importi provvigionali eventualmente eccedenti l'importo annuale di € 35.000 applicati alle polizze di cui al disciplinare di gara indicate come segue. Il totale del quadro economico dell'appalto è stimato invece in € 218.950,00 ed è composto oltre che dal base d'asta di € 210.000 da altre somme a disposizione della stazione appaltante di € 8.950,00.

Le polizze assicurative attualmente sottoscritte dal CER sono:

Copertura assicurativa	Provvigione broker
Tutela legale	10%
RCT/O	10%
Infortuni	10%
All risks	10%
RC Auto + ard	Rc auto 6%; ARD 10%
RC patrimoniale	10%
RC inquinamento	10%

5) REMUNERAZIONE DELL'INCARICO

L'attività di brokeraggio relativa all'incarico di cui trattasi, non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente, in quanto il servizio, svolto conformemente a quanto previsto nel presente capitolato, sarà remunerato esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione tramite apposita clausola (già) inserita nei



Pag. 5 di 9

contratti assicurativi (come sopra), con provvigioni calcolate sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi dal Consorzio.

Il broker applicherà le provvigioni indicate in ciascuno dei contratti assicurativi sottoscritti dal CER - fino alla concorrenza massima annuale stimata di € 35.000 - e provvederà a riversare all'Ente le somme eventualmente eccedenti i predetti importi provvigionali massimi (applicati come sopra).

La remunerazione sarà percepita dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del loro pagamento alle Compagnie. La provvigione di spettanza del broker rimarrà fissa, invariata ed invariabile in aumento -in relazione al programma assicurativo sopra indicato- per tutta la durata del contratto. Il broker non potrà inoltre richiedere né al Consorzio, né alle compagnie di assicurazione con cui l'Ente ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata nella misura massima annuale, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

6) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Consorzio autorizza il broker - nel rispetto della normativa di settore - a trattare con tutte le Compagnie assicuratrici, per garantire la migliore gestione del programma assicurativo dell'Ente.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta a favore del Consorzio, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al CER.

Il broker si impegna, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- esecuzione del servizio secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto come integrato dall'offerta tecnica presentata in sede di gara e oggetto di aggiudicazione - con diligenza e nell'esclusivo interesse del Consorzio;
- trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;



 garantire che il passaggio di consegne in caso di eventuali subentri, sostituzioni, avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all'attività consortile, garantendo il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del Codice Deontologico.

All'aggiudicatario è fatto divieto:

- di sottoscrivere atti e/o documenti contrattuali per conto del Consorzio senza la preventiva autorizzazione, formalmente rilasciata, di quest'ultimo;
- di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Consorzio;
- di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;
- di trattenere provvigioni in eccedenza all'ammontare massimo annuale stimato in precedenza.

L'Ente si impegna ai seguenti obblighi:

- ✓ non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker, fermi restando gli obblighi di legge in materia di procedure per l'individuazione del contraente;
- ✓ indicare la percentuale della provvigione in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative;
- ✓ comunicare alle Compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ente.

Qualora il broker si avvalga dell'opera di collaboratori, questi ultimi nulla potranno vantare, ad alcun titolo, dall'Ente, restando il loro rapporto professionale del tutto estraneo al Consorzio.

7) PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite dell'impresa di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, la quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del Consorzio, nei tempi e nei modi convenuti con la Compagnia medesima. Il broker trasmette all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, sul proprio conto corrente dedicato ai sensi della normativa in vigore, prima della scadenza delle polizze. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate, nonché una apposita certificazione, rilasciata dalle medesime Compagnie, attestante l'eventuale



Pag. 7 di 9

remunerazione corrisposta al broker, ovvero che nessuna remunerazione è stata corrisposta. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, (o, in caso di mancata indicazione, entro i primi dieci giorni del mese successivo all'incasso) sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia. Le "rimesse" per il versamento dei premi ricevuti dal Consorzio a favore delle imprese di assicurazione potranno essere effettuate anche con un solo bonifico, fermo restando che dovranno essere indicati tutti i CIG ai quali si riferiscono i premi oggetto delle "rimesse".

Il broker assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 impegnandosi, qualora abbia notizia di inadempimento di proprie controparti agli stessi obblighi, a darne immediata comunicazione al Consorzio e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna; nell'ipotesi di transazione eseguita in difformità dalle disposizioni di cui alla citata legge, il contratto si intenderà risolto di diritto.

8) INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Sia nel caso di inadempienza dell'Aggiudicatario nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel capitolato e nell'offerta, sia in caso di violazione degli obblighi e dei divieti esplicitamente indicati nel capitolato stesso, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta al broker inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e di escutere la cauzione definitiva, salva ed impregiudicata la richiesta di risarcimento danni.

In caso di risoluzione anticipata, il Consorzio si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo migliore offerente per l'assegnazione del servizio.

In ogni caso si ha la risoluzione immediata per sopravvenuta impossibilità giuridica, qualora venga meno l'iscrizione dell'Aggiudicatario al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.

9) CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento del servizio, il broker, entro il termine fissato dalla comunicazione di aggiudicazione, è tenuto a prestare, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria - redatta secondo quanto indicato nel disciplinare di gara - valida per tutta la durata dell'appalto, pari al 10% dell'importo contrattuale (salvo riduzioni di legge). La cauzione definitiva potrà essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.



Pag. 8 di 9

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente la cauzione definitiva, oltre al contenuto di legge, dovrà anche prevedere espressamente le seguenti clausole:

- 1. "Trattasi di garanzia autonoma.";
- 2. "Operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante, in prima istanza.";
- "Rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma
 CC";
- 4. "Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 CC".

La mancata costituzione della garanzia nei termini precisati determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

10) RISERVATEZZA

Le parti avranno l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui vengano in possesso durante lo svolgimento dell'incarico, restando vincolati a non utilizzarli o divulgarli salvo che in relazione al trattamento specifico e alle prestazioni ricomprese nel presente disciplinare.

Il broker, responsabile esterno del trattamento dei dati relativi al portafoglio assicurativo e alla gestione dei sinistri, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 (così come adeguato dal d.lgs. 101/2018) e del Regolamento n. 679/2016/UE, resta responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti anche da parte dei suoi dipendenti e collaboratori.

11) CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR n. 62/2013 e nei documenti seguenti:

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

12) IMPOSTA DI BOLLO

Al momento della stipula del contratto, come previsto dall'art. 18, comma 10 del decreto legislativo n. 36/2023, il broker aggiudicatario dovrà versare l'imposta di bollo, una tantum, secondo quanto previsto



dall'Allegato I.4 del decreto citato utilizzando le modalità definite dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo, nella Circolare n. 22/F del 28 luglio 2023.

13) FORO COMPETENTE

Per il ricorso avverso l'iter della procedura e fino alla stipula del contratto, è competente il T.A.R., Tribunale Amministrativo Emilia Romagna; per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri di Bologna.



	Cons.	Bonif.	ΙΙ	Grado	per	il	Canale	Emiliano	Romagnolo	-	Prot.	4
CORMANA.												

<u>CONTRATTO</u> PER L'INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SINISTRI,
RISK MANAGEMENT E COPERTURE ASSICURATIVE. CIG

Nell'anno 2024, il giorno, con la presente privata scrittura tra le parti:
• il Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, con sede in
Bologna, via Ernesto Masi n. 8, codice fiscale 80007190376, rappresentato dal suo Presidente
Nicola Dalmonte, di seguito CER, Consorzio o ente;
• l'operatore economico con sede in, via, C.F,
iscritto al RUI, sezione B - Broker, al n, rappresentato da, che agisce in
qualità di legale rappresentante; di seguito BROKER;
premesso che:
- con provvedimento n in data luglio 2024, il Consorzio ha
disposto l'avvio della procedura per il conferimento dell'incarico di consulenza ed assistenza in
materia di sinistri, risk management e coperture assicurative approvando il progetto, i
documenti per la selezione;
- considerato lo svolgimento della procedura e l'esito del punteggio attribuito dalla Commissione
Giudicatrice;
- con provvedimento n in data 2024, il Consorzio ha
disposto l'affidamento al BROKER dell'incarico di consulenza e assistenza in materia di
sinistri, risk management e coperture assicurative;
- le parti individuano nella gestione congiunta del risk management, con particolare riferimento
a quello di stampo assicurativo e del sinistro, ovvero nell'evento dannoso o lesivo a persone,
cose e patrimonio, il momento centrale della trattazione dei rischi connessi allo svolgimento di
qualsiasi attività umana.

si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 2 VALORE DELLE PREMESSE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL **CONTRATTO**

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati nella procedura di selezione e nel presente documento, ivi inclusi quelli di gara e l'offerta tecnica presentata dal broker, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

<u>CONTRATTO</u> PER L'INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SINISTRI, RISK MANAGEMENT E COPERTURE ASSICURATIVE. CIG

ARTICOLO 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è lo svolgimento del servizio di brokeraggio ed intermediazione assicurativa comprensivi di assistenza e consulenza in materia di sinistri, risk management e nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, loro esecuzione e gestione in favore del Consorzio, di cui al Titolo IX del "Codice delle assicurazioni private", decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ed al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

ARTICOLO 3 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il broker s'impegna a fornire, esclusivamente con i propri mezzi e la propria organizzazione, le attività oggetto dell'appalto, che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

- Analisi e valutazione delle polizze assicurative in corso di validità, in relazione all'efficacia e all'economicità di queste ultime;
- Studio e proposta di eventuali aggiornamenti e adeguamenti delle polizze assicurative anche a seguito dell'emanazione di nuove normative, di eventuali nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia, con impostazione di un programma assicurativo adeguato alla realtà e all'attività dell'Ente;
- Segnalazione e proposta di aggiornamenti ed emendamenti delle coperture assicurative in corso di contratto che si rendessero utili e/o opportune e/o necessarie a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e del contesto istituzionale e di scopo del CER;
- Analisi e proposta di nuove coperture assicurative nell'interesse del CER;
- Consulenza in tema di individuazione, analisi, trattamento e valutazione dei rischi connessi all'attività consortile, nonché consulenza generale in materia assicurativa;
- Assistenza nella istruttoria amministrativa e tecnica del procedimento di gara per l'aggiudicazione del servizio assicurativo, nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto per le procedure di selezione del contraente, nell'individuazione dei criteri di aggiudicazione, nella valutazione delle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione e nella predisposizione dei contratti;
- Acquisizione delle statistiche sinistri degli assicuratori, elaborazione interna di proprie statistiche sinistri, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti

<u>CONTRATTO</u> PER L'INCARICO DI	CONSULENZA ED	ASSISTENZA	IN MATERIA	DI SINISTRI
RISK MANAGEMENT E COPERTUR	RE ASSICURATIVE.	. CIG		

assicurativi (medie statistiche, ecc.) ed elaborazione di opportune strategie per ridurre la sinistrosità;

- Elaborazione di un rapporto periodico sullo stato dei sinistri;
- Gestione completa dei sinistri, compreso l'invio delle comunicazioni periodiche al fine di evitarne la prescrizione; tale gestione è effettuata senza nessun ulteriore provento rispetto alla provvigione in polizza;
- Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze (segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni);
- Rilascio di pareri di congruità in merito alle coperture assicurative da richiedere a terzi
 aggiudicatari di contratti d'appalto (concessionari, appaltatori di lavori, servizi, forniture, altri
 Consorzi ecc.) a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
- Assistenza e consulenza legale in materia di contratti pubblici, finalizzata al supporto al RUP o alla struttura consortile per la predisposizione della "gara polizze", compresa la fornitura di documenti aggiornati all'ultima norma in vigore;
- Assistenza e consulenza in materia assicurativa, finalizzata alla predisposizione di idonee clausole di garanzia e trasferimento del rischio da inserire negli atti delle gare di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, concessioni;
- Assistenza e consulenza in materia assicurativa finalizzata alla valutazione delle polizze presentate dalle imprese che partecipano alle gare di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture;
- Formazione del personale individuato dal Consorzio per la gestione dei contratti assicurativi circa le condizioni contrattuali e le metodologie di gestione, comprese quelle relative ai sinistri;
- Consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore dei dipendenti consortili che ne facciano richiesta per le problematiche assicurative derivanti dal contesto professionale e dall'attività svolta:

<u>CONTRATTO</u> PER L'INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SINISTRI, RISK MANAGEMENT E COPERTURE ASSICURATIVE. CIG

• Rilascio di polizze assicurative all'Ente per la sua eventuale partecipazione a gara d'appalto.

ARTICOLO 4 DURATA

Il contratto di appalto per il servizio oggetto della selezione ha durata di 4 anni decorrenti da 1/1/2025 al 31/12/2028 con facoltà, discrezionale riservata a CER, di ripetizione del servizio analogo per ulteriori 2 anni (2029 e 2030) per una durata complessiva da 1/1/2025 a 31/12/2030. Nelle more delle procedure di stipulazione del contratto, il Consorzio, previo accordo con l'aggiudicatario, può richiedere la prestazione del servizio a decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, della nota con cui l'Amministrazione comunica l'avvenuta aggiudicazione. A decorrere da tale data l'aggiudicatario dovrà essere in grado di provvedere alla completa gestione del programma assicurativo e di adempiere agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

Si precisa, altresì, che in ogni caso verranno effettuate le necessarie verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate e sulla posizione giuridica dell'aggiudicatario, e, in caso di esito negativo delle verifiche che comportassero l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto, il broker non potrà richiedere alcun compenso o rimborso per l'opera svolta in via provvisoria, salvo ogni conseguenza ed effetto di legge. In caso di impugnazione dei risultati di gara ovvero di annullamento della procedura, il contratto stipulato in via di urgenza si risolverà di diritto e l'aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo, risarcimento e/o rimborso spese, a nessun titolo, da parte dell'Ente appaltante.

ARTICOLO 5 VALORE DEL CONTRATTO

Il valore stimato dell'appalto viene determinato, quale importo a base d'asta, in maniera fissa pari a € 210.000,00, per tutta la sua durata potenziale. Il broker applicherà le provvigioni indicate in ciascuno dei contratti assicurativi sottoscritti dal CER ("clausola broker") fino alla concorrenza massima annuale stimata di € 35.000,00 (complessiva quadriennale: € 140.000,00 e biennale: € 70.000). Esso è determinato in misura fissa ed invariabile per l'intera durata potenziale del contratto mediante l'applicazione delle provvigioni previste nelle clausole broker contenute in tutti i contratti assicurativi attualmente sottoscritti dal CER fino alla concorrenza massima annuale

<u>CONTRATTO</u> PER L'INCARICO DI	CONSULENZA ED	ASSISTENZA IN	MATERIA DI	SINISTRI,
RISK MANAGEMENT E COPERTU	RE ASSICURATIVE.	CIG		_

stimata di € 35.000 nonché con espressa retrocessione in favore del CER, da parte del broker, degli importi provvigionali eventualmente eccedenti l'importo annuale di € 35.000 applicati alle polizze di cui al disciplinare di gara indicate come segue. Il totale del quadro economico dell'appalto è stimato invece in € 218.950,00 ed è composto oltre che dal base d'asta di € 210.000 da altre somme a disposizione della stazione appaltante di € 8.950,00. Le polizze assicurative attualmente sottoscritte dal CER sono riportate nella seguente tabella:

Copertura assicurativa	Provvigione broker
Tutela legale	10%
RCT/O	10%
Infortuni	10%
All risks	10%
RC Auto + ard	Rc auto 6%; ARD 10%
RC patrimoniale	10%
RC inquinamento	10%

ARTICOLO 6 REMUNERAZIONE DELL'INCARICO

L'attività di brokeraggio relativa all'incarico di cui trattasi, non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente, in quanto il servizio, svolto conformemente a quanto previsto nel presente capitolato, sarà remunerato esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione tramite apposita clausola (già) inserita nei contratti assicurativi (come sopra), con provvigioni calcolate sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi dal Consorzio.

Il broker applicherà le provvigioni indicate in ciascuno dei contratti assicurativi sottoscritti dal CER fino alla concorrenza massima annuale indicata in precedenza e provvederà a riversare all'Ente le somme eventualmente eccedenti i predetti importi provvigionali massimi.

La remunerazione sarà percepita dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del loro pagamento alle Compagnie.

La provvigione di spettanza del broker rimarrà fissa, invariata ed invariabile in aumento in relazione al programma assicurativo sopra indicato, per tutta la durata del contratto.

<u>CONTRATTO</u> PER L'INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SINISTRI, RISK MANAGEMENT E COPERTURE ASSICURATIVE. CIG

Il broker non potrà inoltre richiedere né al Consorzio, né alle compagnie di assicurazione con cui l'Ente ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata nella misura massima annuale, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

ARTICOLO 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Consorzio autorizza il broker - nel rispetto della normativa di settore - a trattare con tutte le Compagnie assicuratrici, per garantire la migliore gestione del programma assicurativo dell'Ente.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta a favore del Consorzio, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al CER.

Il broker si impegna, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- esecuzione del servizio secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto come integrato dall'offerta tecnica presentata in sede di gara e oggetto di aggiudicazione con diligenza e nell'esclusivo interesse del Consorzio;
- trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire che il passaggio di consegne in caso di eventuali subentri, sostituzioni, avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all'attività consortile, garantendo il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del Codice Deontologico.

Al broker è fatto divieto:

- di sottoscrivere atti e/o documenti contrattuali per conto del Consorzio senza la preventiva autorizzazione, formalmente rilasciata, di quest'ultimo;
- di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Consorzio;

<u>CONTRATTO</u> PER L'INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SINISTRI, RISK MANAGEMENT E COPERTURE ASSICURATIVE. CIG

- di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;
- di trattenere provvigioni in eccedenza all'ammontare massimo annuale stimato in precedenza.

L'Ente si impegna ai seguenti obblighi:

- ✓ non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker, fermi restando gli obblighi di legge in materia di procedure per l'individuazione del contraente:
- √ indicare la percentuale della provvigione in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative;
- ✓ comunicare alle Compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ente.

Qualora il broker si avvalga dell'opera di collaboratori, questi ultimi nulla potranno vantare, ad alcun titolo, dall'Ente, restando il loro rapporto professionale del tutto estraneo al Consorzio.

ARTICOLO 8 PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite dell'impresa di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, la quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del Consorzio, nei tempi e nei modi convenuti con la Compagnia medesima. Il broker trasmette all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, sul proprio conto corrente dedicato ai sensi della normativa in vigore, prima della scadenza delle polizze. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate, nonché una apposita certificazione, rilasciata dalle medesime Compagnie, attestante l'eventuale remunerazione corrisposta al broker, ovvero che nessuna remunerazione è stata corrisposta. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, (o, in caso di mancata indicazione, entro i primi dieci giorni del mese successivo

CONTRATTO PER L'INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SINISTRI, RISK MANAGEMENT E COPERTURE ASSICURATIVE. CIG

all'incasso) sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia. Le "rimesse" per il versamento dei premi ricevuti dal Consorzio a favore delle imprese di assicurazione potranno essere effettuate anche con un solo bonifico, fermo restando che dovranno essere indicati tutti i CIG ai quali si riferiscono i premi oggetto delle "rimesse".

Il broker assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 impegnandosi, qualora abbia notizia di inadempimento di proprie controparti agli stessi obblighi, a darne immediata comunicazione al Consorzio e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna; nell'ipotesi di transazione eseguita in difformità dalle disposizioni di cui alla citata legge, il contratto si intenderà risolto di diritto.

ARTICOLO 9 <u>INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL</u> CONTRATTO

Sia nel caso di inadempienza dell'Aggiudicatario nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel capitolato e nell'offerta, sia in caso di violazione degli obblighi e dei divieti esplicitamente indicati nel capitolato stesso, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta al broker inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e di escutere la cauzione definitiva, salva ed impregiudicata la richiesta di risarcimento danni.

In caso di risoluzione anticipata, il Consorzio si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo migliore offerente per l'assegnazione del servizio.

In ogni caso si ha la risoluzione immediata per sopravvenuta impossibilità giuridica, qualora venga meno l'iscrizione dell'Aggiudicatario al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.

ARTICOLO 10 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto aden	npimento delle obbligazio	oni contrattuali, il bro	ker ha conse	gnato a CER
la polizza n	emessa da	; essa è	redatta come	richiesto dal
disciplinare di gara.				

CONTRATTO PER L'INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SINISTRI, RISK MANAGEMENT E COPERTURE ASSICURATIVE. CIG

ARTICOLO 11 RISERVATEZZA

Le parti avranno l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui vengano in possesso durante lo svolgimento dell'incarico, restando vincolati a non utilizzarli o divulgarli salvo che in relazione al trattamento specifico e alle prestazioni ricomprese nel presente disciplinare. Il broker, responsabile esterno del trattamento dei dati relativi al portafoglio assicurativo e alla gestione dei sinistri, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 (così come adeguato dal d.lgs. 101/2018) e del Regolamento n. 679/2016/UE, resta responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti anche da parte dei suoi dipendenti e collaboratori.

ARTICOLO 12 CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, il Broker deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR n. 62/2013 e nei documenti seguenti:

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del decreto legislativo n.
 231/01.

ARTICOLO 13 IMPOSTA DI BOLLO

Al momento della stipula del contratto, come previsto dall'art. 18, comma 10 del decreto legislativo n. 36/2023, il broker dovrà versare l'imposta di bollo, una tantum, secondo quanto previsto dall'Allegato I.4 del decreto citato utilizzando le modalità definite dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo, nella Circolare n. 22/F del 28 luglio 2023.

ARTICOLO 14 FORO COMPETENTE

Per il ricorso avverso l'iter della procedura e fino alla stipula del contratto, è competente il T.A.R., Tribunale Amministrativo Emilia Romagna; per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri di Bologna.

Per il Broker	Per il Consorzio
	Nicola Dalmonte
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

<u>CONTRATTO</u> PER L'INCARICO DI CONSULENZA ED) ASSISTENZA IN MATERIA DI SINISTRI
RISK MANAGEMENT E COPERTURE ASSICURATIVE	E. CIG





PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI SINISTRI, RISK MANAGEMENT E COPERTURE ASSICURATIVE, BROKERAGGIO ASSICURATIVO

	LOTTO DIVICO	1.	
CIG:			

Parti in blu da verifica a cura del referente della Piattaforma di negoziazione

Parti in giallo da definire





PREM	1ESSE	4
1.PIA	TTAFORMA TELEMATICA	4
1.2. 1.3.	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	6
2.2. 2.3	DOCUMENTI DI GARA	7
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.SOC	VALORE	
	QUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
	QUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.2.6.3.6.4.6.5.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: IDONEITÀ PROFESSIONALE	Ξ
8.SUE	BAPPALTO	16
9.GAF	RANZIA PROVVISORIA	16
10.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
11.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA _	19
11.1 12.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA19 SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
13.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
13.2	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	
14.	OFFERTA TECNICA	25
14.1 15.	. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA26 OFFERTA ECONOMICA	29
16.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE	29
17.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	
18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	30
19.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30



21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	31
22.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	33
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	33
26.	ACCESSO AGLI ATTI	33
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34



PREMESSE

Il Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (di seguito CER) – sede legale in Via Ernesto Masi n. 8, Bologna, C.F. 80007190376, tel. +39 0514298811, cer@pec.consorziocer.it; https://consorziocer.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html – in qualità di stazione appaltante, con atto n. ______/24/CA del ______ luglio 2024, ha deliberato di avviare una procedura ad evidenza pubblica al fine di affidare il servizio di consulenza e assistenza in materia di sinistri, risk management e coperture assicurative, brokeraggio assicurativo, conforme alle specifiche tecniche di cui al capitolato tecnico.

Il luogo di svolgimento del servizio è Bologna, sede del Consorzio, codice NUTS: ITD55, CUI: S80007190376202400002, CPV: 66518100-5: servizi di intermediazione assicurativa.

In forza dell'art. 106 del decreto legislativo n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento ISVAP n. 5/2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo n. 209/2005, <u>la prestazione del servizio è riservata ai soli intermediari</u> di assicurazione e riassicurazione (mediatori o broker).

La procedura sarà interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo https://consorziocerportalegare.aflink.it/portale/. L'operatore economico interessato a partecipare dovrà previamente iscriversi su tale piattaforma seguendo i passaggi previsti al link: https://consorziocerportalegare.aflink.it/portale/index.php/registrazione. I contatti del personale consortile a cui l'operatore economico può fare riferimento per questa specifica attività, sono reperibili al link: https://consorziocerportalegare.aflink.it/portale/index.php/contatti.

L'affidamento avviene mediante una procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla valutazione dei soli elementi qualitativi ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice. La durata del procedimento è prevista indicativamente pari a 6 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il Responsabile Unico del	Progetto (R	RUP) è dott. D	aniele Bassi (051	4298811; bassi@consorziocer.it) e il
Direttore dell'Esecuzione ((DEC) è		(051 4298811;	@consorziocer.it)

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La piattaforma telematica utilizzata da CER è "Portale Gare del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, Powered by AFSoluzioni", accessibile all'indirizzo https://consorziocerportalegare.aflink.it/portale/. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento elDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal



singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

 utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, al link seguente: https://workout.aflink.it/aflinkpa/Work%20Out%20Space/Guida_Interattiva_PA_3_0_43/Guida_Interattiva_PA_3_0_43_files/index.html

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato



membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma; l'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico che avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento elDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) schema di contratto;
- e) schema di domanda di partecipazione;
- f) DGUE: documento di gara unico europeo;
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al link indicato precedentemente;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma ai rispettivi link precedenti.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti in lingua italiana, da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, previa registrazione alla stessa, attraverso la Piattaforma. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale al link riportato in premessa. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

[Se la Piattaforma lo consente] La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.



Si comunica che gli uffici del Consorzio resteranno chiusi dal 12/08/2024 al 16/08/2024 compresi. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto, costituito da un unico lotto, concerne il servizio di brokeraggio assicurativo per il Consorzio CER comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro intermediazione, esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e seg. del d.lgs. 209/2005, compresa la gestione dei sinistri, così come dettagliatamente descritto nel capitolato speciale d'appalto.

Gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

3.1. VALORE

Il valore stimato dell'appalto viene determinato, quale importo a base d'asta, in maniera fissa pari a € 210.000,00, per tutta la sua durata potenziale: 4 anni + 2 anni di eventuale rinnovo/ripetizione. Il broker applicherà le provvigioni indicate in ciascuno dei contratti assicurativi sottoscritti dal CER ("clausola broker") fino alla concorrenza massima annuale stimata di € 35.000,00 (complessiva quadriennale: € 140.000,00 e biennale: € 70.000). Il totale del quadro economico dell'appalto è stimato invece in € 218.950,00 ed è composto oltre che dal base d'asta di € 210.000 da altre somme a disposizione della stazione appaltante di € 8.950,00. Le provvigioni eccedenti tale importo massimo verranno retrocesse al Consorzio da parte del broker aggiudicatario.



n. lotto	Descrizione servizi	CPV	P: principale S: secondaria	Importo €
	Servizio di consulenza e assistenza in materia di sinistri, risk management e coperture assicurative, brokeraggio assicurativo. Le prestazioni sono individuabili come di seguito:		P+S	
Unico	Principali: 1. analisi dei rischi, 2. analisi delle coperture assicurative, 3. assistenza alle gare, 4. consulenza assicurativa, 5. resa di pareri, 6. gestione dei sinistri. Secondarie: I. formazione e aggiornamento del personale CER, II. consulenza in materia contrattuale, III. servizi collaterali (eventuali).	66518100-5: servizi di intermediazione assicurativa	P	210.000,00
A) Importo a base di gara				
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				
A) + B) Importo complessivo, l'appalto è senza IVA 210.000				

La suddivisione temporale del valore stimato è riportata nella tabella seguente.

Numero lotto	Oggetto del lotto	Annualità singola €	Primo periodo 2025-2028 €	Eventuale rinnovo 2029-2030 €	Valore massimo appalto €
Unico	Servizio di consulenza e assistenza in materia di sinistri, risk management e coperture assicurative, brokeraggio assicurativo	35.000,00	140.000,00	70.000,00	210.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 0,00, avendo il servizio finanziario una natura prevalentemente intellettuale; l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato stimato pari a € 0,00 per la medesima ragione.

Sull'appalto non c'è IVA e l'importo è interamente finanziato con fondi propri del bilancio consortile.

Le polizze assicurative attualmente sottoscritte da CER e in scadenza al 31 dicembre 2025, sono riportante nella seguente tabella.

Rischio in Polizza	premio polizza lordo anno 2024 €	provvigione broker fissa
All Risks, a stima di valore, incluso asta C.E.R.	176.794	10%
RCT/O	42.888	10%
RC Auto + Auto Rischi Diversi	13.339	RCA 6%, ARD 10%
Infortuni	2.800	10%
RC inquinamento	18.990	10%



Rischio in Polizza	premio polizza lordo anno 2024 €	provvigione broker fissa
RC patrimoniale ente	16.033	10%
Tutela legale	18.890	10%

Rischio in Polizza		premio polizza lordo anno 2024 €	provvigione broker fissa %
All Risks con asta CER		176.794	10%
RCT/O		42.888	10%
RC Auto + Rischi Diversi	Auto	13.339	RCA 6%, ARD 10%
Infortuni		2.800	10%
RC inquinamento		18.990	10%
RC patrimoniale ente		16.033	10%
Tutela legale		18.890	10%
R.C. DRONI		500	10%



3.2. DURATA, RINNOVI

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 4 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, per un importo massimo stimato di € 140.000,00. La stazione appaltante si riserva la facoltà di ripetere il servizio/rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 2 anni, per complessivi € 70.000,00. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al broker mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi di inclusione o esclusione di coperture assicurative o nelle circostanze previste dall'art. 120 del Codice.

3.3. **REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi riconosciuta all'art. 60 del Codice, considerata la particolare tipologia del servizio in oggetto e la soglia massima di provvigione indicata nel presente Disciplinare, si considera coincidente con il meccanismo di "conguaglio" previsto nelle polizze.

3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.



Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari al valore indicato nei punti precedenti.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate, è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di **esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dagli art. 94 "Cause di esclusione automatica" e art. 95 "Cause di esclusione non automatica" del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. CER verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice (di seguito: FVOE 2.0). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica mentre la sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici mentre in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti



Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di **esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) <u>Iscrizione nel Registro delle Imprese</u> per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura (indicazione tra le attività esercitate "intermediazione assicurativa"). Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0.
- b) <u>Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari</u>, RUI, alla sezione "B-broker", prevista all'art. 109 del d.lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento ISVAP n. 5/2006. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel RUI è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE2.0.

6.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) <u>Fatturato specifico realizzato nei confronti di consorzi di bonifica</u>, nel triennio 2023, 2022, 2021, almeno pari a € 100.000,00. Per consorzi di bonifica si intendono quelli siti sul territorio italiano e rientranti nell'ambito applicazione del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.



<u>Fatturato specifico realizzato nei confronti di altre stazioni appaltanti pubbliche italiane</u>, diverse dai consorzi di bonifica, nel triennio 2023, 2022, 2021, almeno pari a € 200.000,00. Per "altre stazioni appaltanti pubbliche" si intendono quelle pubbliche, site sul territorio italiano, definite dall'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto n. 36/2023.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

c) Nel triennio 2023, 2022, 2021, avere o avere avuto <u>in portafoglio un contratto assicurativo riferito al mercato italiano con un qualsiasi cliente, pubblico o privato, almeno pari a € 500.000 annuali.</u>

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione della copia del contratto/mandato sottoscritto dal quale si evinca il requisito. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) <u>Esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo effettuato a favore di almeno n. 2 consorzi di bonifica italiani</u>, nel triennio 2023, 2022, 2021.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati o attestati di regolare esecuzione rilasciati dal consorzio di bonifica contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con il consorzio di bonifica, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- b) <u>Esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo effettuato a favore di almeno n. 5 altre stazioni</u> appaltanti pubbliche italiane, nel triennio 2023, 2022, 2021.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati o attestati di regolare esecuzione rilasciati dalle altre stazioni appaltanti pubbliche contraenti, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le altre stazioni appaltanti pubbliche, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- c) Possedere una polizza di RC professionale con un massimale di almeno € 2.000.000 in corso di validità nel momento della selezione, che dovrà essere mantenuta tale per tutta la durata dell'incarico.
 - La comprova del requisito è fornita mediante l'esibizione della copia della polizza richiesta.
- d) Anzianità di iscrizione nel RUI: dichiarare di <u>essere iscritti da almeno 10 anni alla sezione B-Broker del</u> Registro Unico degli Intermediari.
 - La comprova del requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa iscrizione.



6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i medesimi requisiti di ordine speciale descritti nei punti precedenti, nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e non diversamente disciplinato nel presente atto. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste anche il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Requisiti di idoneità professionale, par. 6.1

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo e da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari, sezione B-BROKER, deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo e da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria, par. 6.2

- a) Il requisito relativo al "Fatturato specifico realizzato nei confronti di consorzi di bonifica" deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso tuttavia detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
- b) Il requisito relativo al "Fatturato specifico realizzato nei confronti di altre stazioni appaltanti pubbliche italiane" deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso tuttavia detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
- c) Il requisito relativo al "Contratto assicurativo in portafoglio" deve essere posseduto almeno dalla capogruppo mandataria.

Requisiti di capacità tecnico-professionale, par. 6.3

- a) Il requisito "Esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo effettuato a favore di almeno n. 2 consorzi di bonifica italiani" deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
- b) Il requisito "Esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo effettuato a favore di almeno n. 5 altre stazioni appaltanti pubbliche italiane" deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
- c) Il requisito "Polizza di RC professionale con un massimale di almeno € 2.000.000" deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo e da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- d) Il requisito "Anzianità di iscrizione nel RUI Sezione B-Broker" deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo e da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'**esclusione** del raggruppamento.



6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti devono possedere i medesimi requisiti di ordine speciale descritti nei punti precedenti, nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale, par. 6.1

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari, sezione B-BROKER deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, par. 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;



c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Considerata la natura dell'appalto non è ammesso il subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di **esclusione**, dalla garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, pari a 2% del valore complessivo dell'appalto, pertanto pari ad € 4.200,00; si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico, sul conto corrente consortile presso Emil Banca Credito Cooperativo di Bologna, IBAN: IT78Y0707202403000000059035, con causale: "cauzione gara broker 2024". La fideiussione può essere rilasciata da:

- imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html



- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda all'operatore economico di prendere visione del documento "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari" disponibile al link https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia essa deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. L'operatore economico, considerato che il termine: 30 giugno 2024, indicato nella delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023 è scaduto da pochissimo tempo, preferibilmente presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia o altra idonea modalità prevista dalla precedente delibera.

La disciplina contenuta nel citato decreto MISE n. 193/2022 deve ritenersi integrata dalle disposizioni del presente articolo che, in caso di contrasto, prevalgono su ogni altra disposizione.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto; "Servizio di consulenza e assistenza in materia di sinistri, risk management e coperture assicurative, brokeraggio assicurativo. CIG
- b) contenere espressa menzione del soggetto garantito, la stazione appaltante: Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, C.F. 80007190376;
- c) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- d) essere conforme allo specifico schema tipo 1.1 approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193 la cui formulazione, da intendersi automaticamente adeguata al decreto legislativo n. 36/2023, deve ritenersi integrata dalle disposizioni del presente articolo che, in caso di contrasto, prevalgono su ogni altra disposizione;
- e) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- h) contenere espressamente i seguenti contenuti specifici, riportati in apposita appendice:
 - "Trattasi di garanzia autonoma.";
 - "Operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante, in prima istanza.";
 - "Rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile";
 - "Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile".

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro



garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a € 18,00 (diciotto/00) con la modalità prevista dall'Avviso del 17 maggio 2024, disponibile sul Portale dei Pagamenti ANAC: avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Il contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile**.

Si raccomanda di visionare anche i seguenti link dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- Informazioni: https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara
- indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE 2.0 ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE 2.0 della ricevuta di avvenuto pagamento avente data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di



inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante o di inserimento di ricevuta recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, l'offerta è dichiarata **inammissibile**.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per **inammissibilità** dell'offerta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00:00 (ore 12, minuti 00, secondi 00) del giorno lunedì 23 settembre 2024, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di ... [indicare il numero e l'unità di misura] per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati ... [indicare i formati dei file che possono essere caricati nella Piattaforma]

11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nella guida in linea della Piattaforma, <u>l'"OFFERTA"</u> è composta da:

- A Documentazione amministrativa;
- B Offerta tecnica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve dalla Piattaforma stessa una notifica del recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.



L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta **inammissibile**.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione e del DGUE ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica; nella presente procedura non si prevede l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di **esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i
 concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo
 rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo



46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di **esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Qualora il pagamento del contributo ad ANAC non risulti dal sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE 2.0 della ricevuta di avvenuto pagamento avente data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante o di inserimento di ricevuta recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, l'offerta è dichiarata **inammissibile.**

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma citata in apertura per pubblicare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE: documento di gara unico europeo. Per le indicazioni sulla compilazione si rimanda al Comunicato n. 6212 del 30 giugno 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponibili al link: https://www.mit.gov.it/normativa/comunicato-6212-del-30-06-2023;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) ricevuta in formato digitale del pagamento del contributo in favore di ANAC
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.4;
- 8) **[Se previsti altri documenti]** ... [indicare gli altri documenti previsti in relazione alla specificità dell'affidamento, diversi da quelli già in possesso]
- Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A "Domanda di partecipazione" predisposta adattando alla procedura di specie quella approvata da ANAC con la deliberazione n. 43 del 24 gennaio 2024. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti



pertinenti. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di **esclusione** ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- le generalità del titolare effettivo dell'operatore economico;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;



- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link indicato nel punto specifico del presente documento e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune:
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura; in tal caso, il concorrente allega alla domanda una copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;



Ai fini dell'imposta di bollo, al momento della stipula del contratto, come previsto dall'art. 18, comma 10 del decreto legislativo n. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà versare, secondo quanto previsto dall'Allegato I.4 del Codice, l'imposta di bollo avente natura sostitutiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la fase di selezione e di esecuzione dell'appalto, pari a € 120,00 (centoventi/00), utilizzando le modalità definite dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo, nella Circolare n. 22/F del 28 luglio 2023.

13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo



mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità previste dall'infrastruttura medesima, a pena di **inammissibilità** dell'offerta. Il contenuto dell'offerta tecnica costituisce vincolo negoziale a tutti gli effetti per l'operatore economico proponente.



L'offerta, firmata secondo le modalità contenute nel Disciplinare, deve contenere, a pena di **esclusione**, la Relazione tecnica dei servizi offerti che dovrà essere redatta secondo il seguente formalismo:

- 1. massimo pari a 20 facciate, in formato A4,
- 2. margini superiore, inferiore, destro e sinistro uguali a 1,5 cm;
- 3. carattere Arial 12 e interlinea singola;
- 4. contenere un indice analitico degli argomenti inserito nella copertina;
- 5. essere numerata in ogni facciata;
- 6. riportare la numerazione progressiva di ogni paragrafo;
- 7. utilizzare gli stessi titoli e nello stesso ordine nel quale sono proposti nelle tabelle seguenti.

La copertina del progetto, che contiene anche l'indice, non verrà considerata nel computo delle facciate che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto. Le eventuali copertine interne, le tavole, i disegni, le fotografie, i grafici, i diagrammi di flusso, i marchi, ecc. costituiranno invece contenuto delle facciate dell'elaborato e saranno considerate alla stessa stregua del testo scritto fino alla concorrenza delle facciate ammesse. Le eventuali facciate eccedenti quelle ammesse non saranno considerate e valutate dalla Commissione. Non sarà ammessa e valutata l'offerta tecnica che presenti delle difformità rispetto allo standard formale sopra definito. L'operatore economico allega alla Relazione una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, in tal caso, allega anche una copia firmata della Relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti "segreti tecnici e commerciali". Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In forza dell'art. 106 del d.lgs. n. 209/2005 e del Reg. ISVAP n. 5/2006, la prestazione del servizio è riservata ai soli soggetti abilitati, indicati in premessa.

14.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La Relazione tecnica contiene in maniera analitica gli elementi caratterizzanti la proposta di servizio e li illustra con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella successiva.

Criteri di valutazione	punti max 100
A) Inquadramento e peculiarità del CER, identificazione, gestione dei rischi e soluzioni	
assicurative, processi di gestione, metodologia tecnica di esecuzione del servizio.	
A.1 Inquadramento e peculiarità del CER	
A.2 Identificazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi del CER e configurazione del programma assicurativo	
A.3 Metodologia e processi di gestione del servizio – consulenza e assistenza alla	
procedura di acquisto dei servizi assicurativi e gestione dei contratti	
A.4 Gestione dei sinistri: metodologia	
B) Composizione, organizzazione e ubicazione dello Staff tecnico dedicato al servizio per il CER	
B.1 Composizione, organizzazione e ubicazione dello Staff tecnico dedicato al servizio per il CER	
B.2 Presenza nello Staff tecnico dedicato di almeno 1 collaboratore o 1	
collaboratrice di età inferiore a 28 anni, assunto/a con contratto avente almeno la	
durata di 1 anno.	
C) Descrizione del sistema informatico funzionale al ciclo operativo specifico	
D) Servizi aggiuntivi offerti e da esporre nel numero massimo di 2	



Si precisa, a maggior chiarimento, che i parametri A.1 e A.2 non sono coincidenti in quanto:

- il primo prevede la trattazione dell'inquadramento e delle peculiarità del CER in quanto Consorzio di bonifica;
- il secondo riguarda l'identificazione, l'analisi, la valutazione e la gestione dei rischi del CER, con conseguente proposta di configurazione del relativo programma assicurativo.

La Commissione valuterà la chiarezza espositiva dell'elaborato tecnico, relazione, ed esprimerà le preferenze in ordine ai sequenti elementi:

- grado di approfondimento e di contestualizzazione rispetto al Consorzio,
- dettaglio operativo e analiticità delle descrizioni delle attività e dei tipi di prestazione,
- completezza tecnica e descrittiva delle voci oggetto di trattazione,
- tempistica delle attività,
- prestazioni e resa dei servizi.

Il predetto criterio fungerà anche come criterio generale di guida nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione del seguente punteggio relativamente a ciascuno dei sotto elementi di cui alla lettera A).

A.1 Inquadramento e peculiarità del CER (max punti), in caso di:	Punti
giudizio ottimo	
giudizio buono	
giudizio discreto	
giudizio sufficiente	
giudizio insufficiente	
giudizio gravemente insufficiente	
assenza di elementi che consentano la valutazione	

A.2 Identificazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi del CER e configurazione del programma assicurativo (max punti), in caso di:	Punti
giudizio ottimo	
giudizio buono	
giudizio discreto	
giudizio sufficiente	
giudizio insufficiente	
giudizio gravemente insufficiente	
assenza di elementi che consentano la valutazione	

A.3 Metodologia e processi di gestione del servizio - consulenza e assistenza alla procedura di acquisto dei servizi assicurativi e gestione dei contratti (max punti) in caso di:	Punti
giudizio ottimo	
giudizio buono	
giudizio discreto	
giudizio sufficiente	
giudizio insufficiente	
giudizio gravemente insufficiente	



assenza di elementi che consentano la valutazione	

A.4 Gestione dei sinistri: metodologia (max punti), in caso di	Punti
giudizio ottimo	
giudizio buono	
giudizio discreto	
giudizio sufficiente	
giudizio insufficiente	
giudizio gravemente insufficiente	
assenza di elementi che consentano la valutazione	0

Gli operatori economici partecipanti dovranno individuare una precisa sede/filiale operativa di prossimità che garantirà l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione attraverso l'identificazione di un/una singolo/a referente, diretto/a responsabile e di un/una suo/a diretto/a delegato/a, vice, sostituto/a in caso di assenza o impedimento. Il/La referente e il suo/a sostituto/a dovranno essere prescelti tra i/le responsabili dell'attività di intermediazione e indicati tra il personale direttamente operativo presso la sede/filiale operativa di prossimità e indicata per l'esecuzione. Dovrà essere precisamente declinata la qualificazione e l'esperienza del soggetto responsabile/referente del servizio e del suo/a delegato/a/vice in ordine all'esperienza maturata nell'assistenza di Consorzi di bonifica.

Costituirà elemento preferenziale la precedente esperienza svolta per i Consorzi di bonifica.

La Commissione giudicatrice <u>non</u> valuterà (ad eccezione del/la responsabile e del/la vice) i singoli *curricula* personali dei soggetti indicati come componenti ausiliari del/la responsabile all'interno dello staff tecnico dedicato. Andranno rappresentate anche la definizione e la qualificazione dei profili professionali che vengono presentati per ogni ruolo organizzativo indicato all'interno dello staff tecnico dedicato, con preferenza particolare per i soggetti che operano stabilmente all'interno della sede/filiale indicata.

La Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione del seguente punteggio relativamente a ciascuno dei sotto elementi per la lettera B.

B.1 Composizione, organizzazione e ubicazione dello Staff tecnico dedicato al	Punti
servizio per il CER, (max punti), in caso di	1 and
giudizio ottimo	
giudizio buono	
giudizio discreto	
giudizio sufficiente	
giudizio insufficiente	
giudizio gravemente insufficiente	
assenza di elementi che consentano la valutazione	

B.2) Presenza nello Staff tecnico dedicato di almeno 1 collaboratore o 1	
collaboratrice di età inferiore a 28 anni, assunto/a con contratto avente almeno la	Punti
durata di 1 anno (max punti), in caso di	
presenza del requisito	
mancanza del requisito	



Gli operatori economici partecipanti dovranno dare indicazione degli strumenti informatici (software, piattaforme web, banche dati, altri strumenti on line etc...), che saranno utilizzati e messi a disposizione degli Uffici del Consorzio per la gestione del programma dei servizi. Dovrà essere data indicazione delle modalità e condizioni di utilizzo: costi, limiti, etc..., delle modalità di funzionamento e di interfaccia con CER dei sistemi o delle "utilities" offerte, della soluzione proposta al termine dell'incarico per la consultazione e gestione dei dati, disponibilità e acquisizioni nel corso del contratto, possibilità di concessione dei dati in formati universali di utilizzo (word, excel, jpeg, pdf, ppt, o altri file in formato aperto (open source).

La Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione del seguente punteggio per la lettera C).

C) Descrizione del sistema informatico funzionale al ciclo operativo specifico (max punti), in caso di	Punti
giudizio ottimo	
giudizio buono	
giudizio discreto	
giudizio sufficiente	
giudizio insufficiente	
giudizio gravemente insufficiente	
assenza di elementi che consentano la valutazione	0

I servizi diversi e ulteriori rispetto a quelli richiesti sono da esporre nel numero massimo di 2 e sono a libera indicazione dell'operatore economico; se superiori non verranno presi in considerazione. I punti verranno assegnati unicamente ai servizi ritenuti strettamente rispondenti alle esigenze del CER ove aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel capitolato di gara e a quelli descritti nella offerta presentata.

La Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione del seguente punteggio per la lettera D).

germmeere gradied procedera am attribuzione dei coguerne particoggie	<u> </u>	n la lottora B
D) Servizi aggiuntivi offerti e da esporre nel numero massimo di 2 (max punti),	Punti
in caso di		
giudizio ottimo		
giudizio buono		
giudizio discreto		
giudizio sufficiente		
giudizio insufficiente		
giudizio gravemente insufficiente		
assenza di elementi che consentano la valutazione		

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'importo è considerato fisso ed invariabile, pertanto non c'è offerta economica.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base alla valutazione dei soli criteri, o elementi, qualitativi, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del CCP a favore



dell'operatore economico che avrà presentato il miglior progetto tecnico sulla base dei punteggi indicati in precedenza.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti saranno pubblicati sul sito consortile in "Amministrazione trasparente". La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e dell'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Essa può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP, previa comunicazione, si avvarrà del supporto della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'eventuale anomalia.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo il giorno 24 settembre 2024, alle ore 10:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche inoltre garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Il Consorzio si riserva la facoltà di <u>ricorrere all'inversione procedimentale</u> di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, esercitando tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Dopo si procede poi alla valutazione dell'offerta tecnica seguita dalla verifica della rimanente documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria; per l'anomalia si rimanda allo specifico punto del disciplinare.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel caso in cui non si effettuasse l'inversione procedimentale, il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di **esclusione** dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Nel caso in cui non si effettui l'inversione procedimentale, la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla fase di gara. La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche, verificando la presenza della documentazione richiesta e redatta secondo le indicazioni del presente disciplinare. In una o più sedute riservate, procederà al loro esame, alla loro valutazione e infine all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel caso in cui si effettui l'inversione procedimentale, la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dai documenti di gara. La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche, verificando la presenza della documentazione richiesta e redatta secondo le indicazioni del presente disciplinare. In una o più sedute riservate, procederà al loro esame, alla loro valutazione e infine all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo <u>stesso punteggio complessivo</u>, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo al sub criterio A.2 e ove permanga la parità, quello che ha ottenuto il miglior punteggio riferito al sub criterio B.1 e infine, in subordine, quello che ha ottenuto il miglior punteggio riferito al sub criterio A.3.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità previste dal Codice:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anomale;
- presentazione di offerte **inammissibili** in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La Commissione Giudicatrice procede alla comunicazione del punteggio finale per la formulazione della graduatoria; all'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e lo specifico verbale.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Considerato che la presente selezione riguarda servizi finanziari il cui costo della manodopera è posto uguale a € 0,00, la valutazione delle offerte avviene sulla base dei soli elementi qualitativi e che l'art. 110 del Codice prevede come elementi per "individuare" l'anomalia elementi relativi a prezzi e costi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anomala. Ai fini della verifica dell'anomalia, il RUP, previa richiesta, si avvarrà della Commissione Giudicatrice.



22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, si riserva, nel corso della prima seduta pubblica, di verificare la documentazione amministrativa di tutti i partecipanti al solo fine di accedere, mediante Piattaforma, alla fase di apertura dell'offerta tecnica. Tale operazione non costituisce in alcun modo approvazione giuridica dei documenti amministrativi.

Successivamente, nelle more dei lavori della Commissione, il RUP provvederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di **esclusione** dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione da parte dell'Organo consortile competente.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione è formulata dal Comitato Amministrativo del Consorzio, in quanto organo deliberante, in favore del concorrente che ha presentato il miglior punteggio, in quanto più alto, relativo all'offerta tecnica. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Consorzio si riserva la facoltà di decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Il Consorzio si riserva di sottoporre alla verifica dei requisiti il concorrente risultato 1° (primo) classificato e il 2° (secondo) in graduatoria utilizzando il portale Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0 (FVOE 2.0) mediante il portale ANAC al quale l'operatore si dovrà iscrivere.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 15 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto mentre quella degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 10% del valore contrattuale con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice; la garanzia deve essere conforme allo specifico schema tipo 1.2 approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193 e contenere le stesse disposizioni specifiche previste per la provvisoria.



Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante le modalità previste dalla Piattaforma. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; ai fini dell'imposta di bollo si applica quanto descritto precedentemente.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Con riferimento all'oggetto specifico dell'appalto l'aggiudicatario si dovrà uniformare ai principi specifici contenuti al paragrafo 3.10 "Contratti nel settore assicurativo" della Delibera ANAC n. 585/2023 che aggiorna la Determinazione AVCP n. 4/2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari,

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR n. 62/2013 e nei seguenti documenti:

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (link consortile: https://consorziocer.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-dellacorruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione.html),
- 2. Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 (link consortile: https://consorziocer.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione.html).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti, pubblicati ai link precedenti.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per il ricorso avverso l'iter della procedura e fino alla stipula del contratto, è competente il T.A.R., Tribunale Amministrativo Emilia Romagna, Via d'Azeglio n. 54, Bologna; per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri di Bologna.



28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 del Regolamento UE/2016/679, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento GDPR.